



DECISIONE del 18 dicembre 2002

L'**Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)** procedendo

contro

SRG SSR idée suisse

Giacomettistrasse 3, 3000 Berna 15

per violazione delle disposizioni sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione in virtù della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV)

ha ritenuto che:

1. Nell'ambito di un controllo sistematico, il 5 marzo 2002 l'UFCOM ha richiesto a SRG SSR idée suisse la registrazione dei seguenti programmi:
 - Rete Uno: 9 gennaio 2002 dalle 7 alle 8 e 26 febbraio 2002 dalle 17.30 alle 18.30
 - Rete Tre: 9 gennaio 2002 dalle 7 alle 8 e 26 febbraio 2002 dalle 18 alle 19
 - TSI 2: 8 gennaio 2002 dalle 17.30 alle 18.30 e 27 febbraio 2002 dalle 20.30 alle 21.30.SRG SSR idée suisse ha inviato quanto richiesto entro il termine prorogato impartito.
2. Dopo aver esaminato le registrazioni, il 29 luglio 2002 l'UFCOM ha aperto una procedura amministrativa contro SRG SSR idée suisse. A SRG SSR idée suisse è stato accordato il diritto di essere sentita.
3. Il parere è giunto all'UFCOM il 21 agosto 2002 entro la scadenza prorogata, con complementi il 5 settembre ed il 10 ottobre 2002. Si entrerà nel merito del suo contenuto nei considerandi.

L'UFCOM

ha considerato che:

Visto l'art. 56 cpv. 1 LRTV in relazione all'art. 51 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione (ORTV), all'UFCOM compete la sorveglianza sulle emittenti. L'Ufficio adotta le misure amministrative giusta l'art. 67 cpv. 1 della citata legge.

1. In fatto

- a) L'8 gennaio 2002, al termine della trasmissione "Peo", la TSI 2 ha diffuso il messaggio seguente: "Ronald Mc Donald ti augura un simpatico intermezzo in compagnia di Peo". All'inizio della trasmissione non è però stato fatto alcun riferimento alla sponsorizzazione.
- b) Il 27 febbraio 2002, la TSI 2 ha diffuso una partita di calcio della Champions League. Prima della trasmissione e 11 minuti più tardi, poco prima dell'inizio dell'incontro, appare allo schermo la marca "Ford" seguita dalla scritta "destination football".
- c) Il 9 gennaio e il 26 febbraio 2002, Rete Uno e Rete Tre hanno citato diverse manifestazioni culturali aventi luogo in Ticino. Si trattava del Festival cantautori italiani di Recanati (citato il 26 febbraio 2002 alle 18.10 su Rete Tre), dell'Esposizione di Enzo Fiore a Chiasso (citata il 26 febbraio 2002 alle 17.37 su Rete Uno) e del Musical al Teatro di Locarno e Recital a Lugano (citati il 9 gennaio 2002 alle 7.53 su Rete Tre).

2. In diritto

a) (...)

b) Champions League

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LRTV, se un'emissione è sponsorizzata, gli sponsor devono essere menzionati all'inizio e alla fine della stessa. Questa disposizione legale è precisata al punto 10 delle "Direttive sulla sponsorizzazione" dell'UFCOM del giugno 1999 (direttive), il quale prevede che "ogni qual volta viene menzionato lo sponsor il pubblico deve essere chiaramente informato mediante un'indicazione adeguata che sta assistendo a una sponsorizzazione."

D'altra parte, le esigenze in materia di menzione della sponsorizzazione, sono state confermate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il quale ha constatato, nella sua decisione del 16 maggio 2001 nella causa Tele Tell AG contro UFCOM (Rif. 519.1-100, p. 30 s.) che il punto 10 delle direttive non esulava dal quadro definito dalla legge e corrispondeva allo spirito e allo scopo dell'art. 19 cpv. 2 LRTV. Inoltre, una circolare dell'UFCOM pubblicata nel marzo 2002, ricordava appositamente queste esigenze a tutte le emittenti radio e televisive svizzere; essa conteneva in particolare il passaggio seguente: "Il principio della trasparenza è da osservare anche per la sponsorizzazione. La menzione dello sponsor all'inizio e alla fine della trasmissione ha proprio questo scopo (art. 19 cpv. 2 LRTV). Tale menzione deve contenere due elementi: in primo luogo occorre rendere attento il pubblico sull'esistenza di una sponsorizzazione (ad es. "questa trasmissione è presentata da..."), in secondo luogo occorre menzionare il nome dello sponsor." La menzione dello sponsor ha dunque una duplice funzione: non si tratta solo di rendere noto al pubblico il nome dello sponsor, ma anche e soprattutto di attirare la sua attenzione sull'esistenza stessa del rapporto di sponsorizzazione.

Nella fattispecie, nella sua lettera del 5 settembre 2002 la SRG SSR idée suisse ha confermato che la diffusione della Champions League del 27 febbraio 2002 sulla TSI 2 era sponsorizzata da Ford. Secondo la SRG SSR idée suisse, il billboard Ford era chiaro e informava il pubblico in modo trasparente sul rapporto di sponsorizzazione;

essa è persuasa che i telespettatori siano stati in grado di riconoscere che si trattava di sponsorizzazione e non di pubblicità.

La marca Ford è apparsa chiaramente a due riprese, seguita dal complemento "destination football". Invece non ci si riferisce in alcun modo, né orale né visivo, al rapporto di sponsorizzazione. Una simile menzione dello sponsor non soddisfa le esigenze sopraccitate secondo cui occorre fornire al pubblico il nome dello sponsor e, soprattutto, renderlo attento all'esistenza di un rapporto di sponsorizzazione. Per cui, l'UFCOM considera che la menzione dello sponsor Ford prima della diffusione della partita di Champions League sulla TSI 2 il 27 febbraio 2002 non è conforme alle condizioni poste dall'art. 19 cpv. 2 LRTV.

c) (...)

Spese

Conformemente all'art. 35 cpv. 1 lett. c ORTV, per le decisioni di sorveglianza viene riscossa una tassa che varia tra i 200 e i 5'000 franchi. Nel determinare tale tassa, l'autorità tiene conto dell'importanza della pratica e della mole di lavoro che comporta il suo disbrigo (art. 35 cpv. 2 ORTV). Nel presente caso, tenuto conto dei criteri sopraccitati, appare adeguata una tassa di **450.-- franchi**.

L'UFCOM decide:

1. È stato stabilito che la SSR SRG ha violato le disposizioni della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV) in quanto nella sponsorizzazione della Champions League affidata alla Ford mancava un chiaro riferimento al contratto di sponsorizzazione.
2. L'UFCOM constata invece che la diffusione della trasmissione "Peo" dell'8 gennaio 2002 su TSI 2 e la citazione, su Rete Uno e Rete Tre, delle manifestazioni culturali menzionate non hanno violato le disposizioni della LRTV in materia di pubblicità e di sponsorizzazione.
3. SRG SSR idée suisse è invitata a ristabilire entro il **31 gennaio 2003** una situazione conforme al diritto per quanto menzionato al punto 1, nella misura in cui ciò non sia ancora stato fatto. Entro il **31 gennaio 2003**, deve informare l'UFCOM di quanto intrapreso per ripristinare la situazione legale e per impedire il ripetersi della violazione.
4. Se, entro il termine prescritto, SRG SSR idée suisse non dovesse adempiere le condizioni menzionate al punto 3 del dispositivo della presente decisione saranno adottate ulteriori misure amministrative ai sensi dell'art. 67 LRTV.
5. A SRG SSR idée suisse vengono inflitte spese procedurali pari a **450.-- franchi**. La fattura verrà inviata con posta separata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato.
6. La presente decisione viene notificata a SRG SSR idée suisse per raccomandata con avviso di ricevimento.